

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.</p>		
<p>Articolo 225-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie)</p>		
<p>1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni possono non essere applicate non si applicano ai progetti, inseriti nella programmazione procedimenti di programmazione di cui all'articolo 37 di valore superiore alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è sia stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.</p>	<p><i>Non è chiaro che cosa si intende per "procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'art.14". In generale la soglia per l'applicazione del BIM era legata al codice all'importo a base di gara dei lavori, mentre con la nuova formulazione dell'art.43 allo "stima parametrica del valore del progetto". In entrambi i casi tali imparti non coincidono con quello della programmazione che invece tiene conto dell'intero quadro economico. Si propone di prendere come riferimento il <u>valore del progetto</u> così come <u>determinato a livello di DIP</u>, che è il documento necessario per l'inserimento dell'intervento in programmazione.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE. LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CORRETTIVO COSTITUISCONO IL PORTATO DI QUANTO STABILITO DAL TAVOLO DIGITALIZZAZIONE INTENDONO, NELLO SPECIFICO, INTRODURRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INTERTEMPORALI, NECESSARIE A NON RALLENTARE LE PROGRAMMAZIONI E, QUINDI, GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI (GIÀ PERALTRO AVVIATI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE).</p> <p>IL DIP, PERALTRO, SI DEVE REDIGERE PER TUTTI PROGETTI, MENTRE IL DFSP SOLO PER GLI INTERVENTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. NE CONSEGUE CHE, LA PREVISIONE PROPOSTA DALLA CONFERENZA ESTENDE ECCESSIVAMENTE IL CAMPO DI NON APPLICAZIONE DEL BIM.</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato".</p>	<p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data. Ai collegi relativi a contratti di servizi e forniture già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, salva la facoltà di scioglimento su concorde volontà delle parti. Nel caso di bandi relativi a contratti di servizi e forniture pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto la stazione appaltante non è tenuta alla costituzione del collegio consultivo tecnico.</p>	<p><i>Preso atto che con il correttiva si prende atto della non necessità del CCT per servizi e forniture, atteso che con le modifiche del decreto correttiva dall'ambito applicativa del CCT restano esclusi i contratti di servizi e forniture si ritiene necessaria introdurre una specifica norma transitoria relativamente ai CCT già costituiti o da costituir sulla base di bandi pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.</i></p> <p>MIT: ACCOGLIBILE CON RIFORMULAZIONE: "AI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI, GIÀ COSTITUITI O IN FASE DI COSTITUZIONE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO O DELL'AVVISO. RESTA FERMA LA POSSIBILITÀ DI NON PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO OVVERO ALLO SCIoglimento DEL MEDESIMO, LADDOVE GIÀ COSTITUITO, SU CONCORDE VOLONTÀ DELLE PARTI."</p>



Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2023



B. ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI D. LGS. CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ALLEGATI)

In ~~grassetto~~/~~grassetto barrato~~: le modifiche del testo correttivo al d. lgs. n. 36/03 e le proposte emendative regionali

ALLEGATO I.01 - Contratti collettivi (Articolo 11, comma 2)		
<p>Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)</p> <p>1 Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.</p> <p>2 In sede di valutazione della congruità dell'offerta, la stazione appaltante verifica che il contratto collettivo oggetto della dichiarazione di equivalenza non preveda condizioni riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 110, comma 4, lettera a).</p> <p>3 Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.</p>	<p>4. In caso di mancata equivalenza, l'offerta è esclusa e l'amministrazione procede ad individuare un nuovo aggiudicatario sulla base della graduatoria.</p>	<p>Con l'inserimento si regolamentano le conseguenze della mancata equivalenza del contratto collettivo</p> <p>MIT: ASSENTIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO CON LA CONSEQUENTE RIFORMULAZIONE: "ALL'ARTICOLO 94 DEL CODICE AGGIUNGERE AL COMMA LA SEGUENTE LETTERA F-BIS) L'OPERATORE ECONOMICO LA CUI OFFERTA NON RISPETTA L'EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 11"</p>

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Art. 13, comma 6)

Art. 1 - Definizioni dei soggetti.

1. Nel codice si intende per:

.....
d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;

t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Art. 3 - Definizioni delle procedure e degli strumenti.

1. Nel codice si intende per:

.....

bb bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

bb ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro;

bb quater) «servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura», gli incarichi di progettazione relativi ai lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di

Al fine di evitare errori in sede di individuazione, è necessario inserire tra le definizioni di cui all'allegato I.1 quella di «categoria scorporabile» per i lavori) aggiungendo le lettere b bis) e b ter).

MIT: ASSENTIBILE, IN QUANTO, PER ESIGENZE DI CHIAREZZA APPLICATIVA, SI RITIENE OPPORTUNO REINTRODURRE LA DISPOSIZIONE DI CI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. OO-BIS) E OO-TER) DEL DLGS N. 50 DEL 2016

BB BIS) «LAVORI DI CATEGORIA PREVALENTE», LA CATEGORIA DI LAVORI, GENERALE O SPECIALIZZATA, DI IMPORTO PIÙ ELEVATO FRA LE CATEGORIE COSTITUENTI L'INTERVENTO E INDICATE NEI DOCUMENTI DI GARA;



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	<p>direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo</p> <p><i>Si ritiene inoltre necessario reintrodurre la definizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al fine di delimitare i servizi assoggettati al regime speciale dei requisiti individuati nell'Allegato II.12 relativamente ai soggetti prestatori di tali servizi.</i></p>	<p>BB TER) «LAVORI DI CATEGORIA SCORPORABILE», LA CATEGORIA DI LAVORI, INDIVIDUATA DALLA STAZIONE APPALTANTE NEI DOCUMENTI DI GARA, TRA QUELLI NON APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE E COMUNQUE DI IMPORTO SUPERIORE AL 10 PER CENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA O LAVORO, OVVERO DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO OVVERO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 104, COMMA 11;</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE. LA NOZIONE DI SERVIZI E INGEGNERIA CONTENUTA NELL'ART. 3, LET. VVVV DEL DL.GS. 50/2016 CHE DEFINISCE I SIA COME:</p> <p>“SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI», I SERVIZI RISERVATI AD OPERATORI ECONOMICI ESERCENTI UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA</p> <p>2005/36/CE” È STATA FORIERA DI MOLTEPLICI CRITICITÀ OPERATIVE A CAUSA DI UN RINVIO GENERICOMPIUTO: L'ARTICOLO CITATO, INFATTI, COSÌ COME RILEVATO DALLE STESSA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, NON SAREBBE È IDONEO A CIRCOSCRIVERE L'AMBITO DEI SIA CHE HANNO INVERO UN OGGETTO PIÙ AMPIO E CHE PUÒ RIGUARDARE, NELLA STESSA IMPOSTAZIONE DEL CODICE, ULTERIORI SERVIZI PROFESSIONALI.</p>
<p>ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)</p>		
<p>Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.</p>		
<p>la parola “forniture”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “beni”;</p>		

Calabria - Dipartimento di Agrigoro 05 dic 2016 14:28:44 Prot: 02/440002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.</p>	<p>1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di forniture e servizi lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.</p>	<p><i>Si richiede la modifica in quanto il riferimento ai lavori dovrebbe essere un refuso.</i></p> <p>MIT: ASSENTIBILE. IL COMMA 1-BIS FA RIFERIMENTO A SERVIZI E FORNITURE. ERRATO IL RIFERIMENTO AI LAVORI</p> <p>CONSEQUENTEMENTE BISOGNA RIPRODURRE LA MEDES... DISPOSIZIONE ALL'ART. 5 RIFERITO AI LAVORI</p>

Camera dei Deputati/ ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>ALLEGATO I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Artt. da 41 a 44)</p>		
<p>Art. 5. Quadro economico dell'opera o del lavoro</p> <p>1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:</p> <p>a) lavori a corpo, a misura lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;</p> <p>b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;</p> <p>c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'<u>articolo 204, comma 6, lettera e), del codice</u>, non soggetto a ribasso;</p> <p>d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;</p> <p>e) somme a disposizione della stazione appaltante per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; 3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; 4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; 	<p>a) lavori a corpo, a misura lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;</p>	<p><i>A livello generale si prevedono lavori a misura nei casi in cui possono essere delle incertezze nella stima delle quantità di alcune tipologie di lavorazioni, per cui sono indicate delle quantità stimate nel computo metrico e poi in fase di esecuzione, liquidate le effettive quantità eseguite. Il caso tipico è quello delle demolizioni oppure l'esecuzione di palati di fondazione.</i></p> <p><i>L'appalto a misura presuppone quindi implicitamente che la stazione appaltante assuma un rischio, legato all'incertezza dell'importo contrattuale finale, che terrà conto delle quantità effettive. Oltre a questo elemento l'appalto a misura prevede un carico maggiore da parte degli uffici della direzione dei lavori, in contabilità. Si propone, pertanto, di lasciare alla stazione appaltante la facoltà di scegliere in base alle caratteristiche del progetto, dell'appalto, dell'opera o del lavoro, se espletare l'appalto a corpo o a misura.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA DISPOSIZIONE INTRODotta È VOLTA A CHIARIRE CHE I LAVORI SONO A MISURA OVVERO A CORPO NEI SOLI CASI IN CUI, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL'OPERA O DEL LAVORO, LA STAZIONE APPALTANTE, MOTIVANDO ESPRESSAMENTE, NE RITIENE NECESSARIO IL RICORSO. IN TAL MODO, AL FINE DI ASSICURARE E GARANTIRE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI, NONCHÉ UNA PIÙ CORRETTA COMPUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI, SI È VOLUTO INTRODURRE UN FAVOR PER I LAVORI "A MISURA", RENDENDO QUELLI C.D. "A CORPO" COME RESIDUALI E DA PREVEDERE SOLO PREVIA ESPRESSA MOTIVAZIONE CHE NE EVIDENZI LA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SOTTESI AD UNO</p>

- 5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
- 6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
- 7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
- 8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
- 9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
- 10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
- 11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 12) spese per pubblicità;
- 13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
- 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
- 15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
- 16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
- 17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
- 18) IVA ed eventuali altre imposte.

SPECIFICO APPALTO



Art. 6. Progetto di fattibilità tecnico-economica

~~8. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato 1.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.~~

8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; 40
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza."

Articolo 40. Verifica della documentazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con ob-

b) computo metrico estimativo dell'opera;

Articolo 40. Verifica della documentazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

- f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con ob-

Per determinare l'importo a base di gara dei lavori è necessario che sia definito il computo metrico estimativo che costituisce un elaborato fondamentale del progetto.



A

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>bligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;</p>	<p>bligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;</p>	<p>La modifica si ricollega all'assimilazione delle SIOS alle altre categorie di opere Si ritiene necessario modificare l'art 40 comma 2 per adeguarla alla nuova disciplina sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.</p> <p>ASSENTIBILE, CORREZIONE FORMALE</p> <p>MIT: VEDI MODIFICA ANCI ACCOLTA</p>
--	---	---

<p>ALLEGATO I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13, del Codice)</p>		
<p>Articolo 2. Struttura e contenuti del prezzario</p> <p>7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) gestione informativa digitale delle costruzioni è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6.</p> <p>Art. 6. La determinazione del prezzo a base di gara</p>		



Camera dei Deputati/ ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ~~tavolo di coordinamento~~ **tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici**, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato;
b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio;

c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;

d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;

e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;

f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di ~~modellazione informativa (BIM)~~ **gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice**;

g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione.

g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

~~g-bis) definizione e realizzazione~~ **articolazione di uno dello schema di analisi dei prezzi, secondo le previsioni dello schema di cui all'art.5 comma 2 dell'allegato II.14, da porre**

Nell'allegato I.14 l'analisi dei prezzi è già schematizzata



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
	a base anche dei prezzari regionali aggiornati.	MIT: NON ASSENTIBILE. SI RITIENE PIÙ CORRETTA E CONFORME ALL'ITER PROCEDIMENTALE IN ESAME LA FORMULAZIONE ATTUALE.

<p>ALLEGATO II.3 - Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5) Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (Articolo 57, comma 2-bis)</p>	<p>ALLEGATO II.3 — Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5) Appalti finanziati con risorse PNRR e PNC e misure premiali e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità (Articolo 57, comma 2-bis)</p>	<p>La modifica si ricollega alle modifiche richieste con riferimento all'art. 57. La modifica della rubrica ha lo finalità di chiarire l'ambito di applicazione dell'Allegato II.3</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE</p>
---	---	--

<p>ALLEGATO II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)</p>		
<p>Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti</p> <p>5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.</p> <p>6. Fino al 30 giugno 2024, gli Uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro avvalendosi di un RUP dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura. In mancanza di tale figura professionale, i compiti del RUP, limitatamente agli interventi obbligatori di cui al primo periodo, possono essere attribuiti al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Ai fini della progettazione, nelle</p>	<p>5 Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Tale figura può anche essere individuata in un soggetto esterno alla stazione appaltante, purché ne sia garantita la presenza stabile.</p>	<p>Con riferimento alla qualificazione nei contratti di PPP, si ritiene necessario prevedere che la figura dell'esperto nella gestione di piani economico finanziari passa essere anche esterna alla stazione appaltante.</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO CONTRASTANTE CON L'IMPIANTO STESSO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE., NONCHÉ PROPOSTA CHE VA IN SENSO OPTO ALL'OBIETTIVO DI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CHE DEVONO PROCEDERE, PROPRIO IN VISTA DELLA PROPRIA QUALIFICAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE, ALLA FORMAZIONE (ANCHE SPECIALISTICA) DEL PROPRIO PERSONALE</p>

ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.</p>		
<p>Art. 4. Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti.</p> <p>4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al codice. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.</p>	<p>4. Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, di cui all'allegato I.9 al codice. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.</p>	<p><i>Eliminare l'intero comma, dal momento che le gare saranno considerate nel rispetto della normativa ad essa applicabile, compreso l'utilizzo del BIM.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE. LE NORMA IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE SONO OGGETTO DI INTERLOCUZIONE E RACCORDO IN SEDE EUROPEA.</p>
<p>Articolo 5. Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti.</p> <p>5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a</p>	<p>5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Tale figura può anche</p>	<p><i>Con riferimento alla qualificazione nei contratti di PPP, si ritiene necessario prevedere che la figura dell'esperto nella gestione di piani economico finanziari passa essere anche esterna alla stazione appaltante.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE, VEDI SOPRA</p>

Camera dei Deputati | ARRIVO 05 dicembre 2024 | Pr. 2024/00020

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

essere individuata in un soggetto esterno alla stazione appaltante, purché ne sia garantita la presenza stabile.”;


Art. 11. Revisione della qualificazione.
 2. Per la revisione della qualificazione l'ANAC può valutare valuta anche i seguenti requisiti premianti:
 a) ~~la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;~~ la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;
 b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione.
 b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
 b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
 4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come

~~b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;~~
 b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione data di scadenza di presentazione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
 4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio

Si ritiene necessario eliminare questa nuova requisita in quanto:
 - non risulta chiaro l'obiettivo perseguito, tenuto conto che le funzioni di stazione appaltante sono correlate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione che comprendono diversi ambiti di materie (si pensi agli enti regionali, ai soggetti aggregatori regionali, alle stazioni appaltanti provinciali, agli enti locali di media grandi dimensioni.....);
 - il requisito non risulta agevolmente misurabile o fini dell'attribuzione del punteggio.
 Benché la riduzione dei tempi medi intercorrenti tra la presentazione dell'offerta e la stipulazione dei contratti risponda ad uno specifico obiettivo del PNRR, si ritiene che la modifica proposta introduca una procedura macchinosa per le stazioni appaltanti, che oltretutto sembra prospettare una novità sostanziale che si traduce in un eccesso di delega, e non una mera correzione normativa.
 Ove si intenda mantenere tale nuovo requisito, si ritiene necessario quantomeno porre in capo ad ANAC l'attività di monitoraggio in linea con l'impostazione di cui all'Allegato II.4 che obbliga le stazioni appaltanti a documentare i soli requisiti relativi o dati e informazioni che ANAC non può reperire nella propria banca dati.



ARRIVO 05 05/2024/0002056/ITN

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:</p> <p>a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;</p> <p>b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.</p> <p>4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.</p> <p>4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.</p>	<p>intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:</p> <p>a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;</p> <p>b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.</p> <p>4-bis. ANAC, sulla base dei dati acquisiti attraverso la BDNCP, monitora, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale l'efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di scadenza delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, ANAC richiede alla stazione appaltante la tempestiva produzione di un piano di riorganizzazione riportante le misure necessarie al superamento delle cause principali che hanno determinato il ritardo.</p> <p>4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC</p>	<p>La previsione in capo alle stazioni oppaltanti di nuovi compiti di monitoraggio in aggiunta ai numerosi odempimenti già previsti dalla normativa (trasparenza, anticorruzione, monitoraggio appalti finanziati con fondi PNRR/PNC o con fondi strutturali UE o fondi nazionali di coesione, invio dati alla BDNCP, alla BDAP, all'AINOP, all'Anagrafe opere incompiute.....) si pone in contrasto con il divieto di goldplating.</p> <p>Inoltre si rappresenta che dovrebbe assumere rilievo la  di scadenza delle offerte e non quella di presentazione da parte degli operatori economici.</p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE. LE DISPOSIZIONI IN ESAME SONO STATE OGGETTO DI INTERLOCUZIONE E RACCORDO CON LA COMMISSIONE EUROPEA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE PNRR</p>

Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 2024/00020566

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

	<p>conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.</p> <p>4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali.</p> <p>4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo e la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del Codice.";</p>	
--	--	--



"Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis) , 7 punti per il criterio b-ter) , così suddivisi: Media ≤ 80 : 7 punti; - $80 < \text{Media} \leq 115$: 5 punti; - $\text{Media} > 115$: 0 punti
Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

g) la Tabella B è sostituita dalla seguente:

"Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti

A



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis) , 7 punti per il criterio b-ter) , così suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80 < Media ≤115: 5 punti; - Media >115: 0 punti
Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

h) la Tabella C è sostituita dalla seguente:

"Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

Descrizione

Indicatori elementari

peso



Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)

INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS

I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA
 I53_1b - Numero dirigenti SOS
 I53_1c - Numero funzionari SOS
 I53_1d - Numero impiegati SOS
 I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS
 I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS
 I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS
 I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS
 I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS
 I53_7 - Numero dipendenti MASTER

Il_dottorato SOS /numero dipendenti SOS

I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS

I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS

I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS

INDICATORI ELEMENTARI 5.3

(peso w1=15);
 (peso w1b=15)
 (peso w1c =15)
 (peso w1d =15)
 (peso w2=10);
 (peso w3=8);
 (peso w4=5);
 (peso w5=13);
 (peso w6=11);
 (peso w7=13);
 (peso w8=11);
 (peso w9=11);

(peso w1prod =75)



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO

I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS
 I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS
 I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS

5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO
 (peso 20)
 (peso 60)
 (peso 120)

Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione)
 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione
 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite

5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85)
 (peso 10)
 (peso 5)
 (peso 50)
 (peso 50)

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità

I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite; I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);

l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:

"Tabella C bis – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
----------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i	Cumunicazione delle schede SIMOG per i	Comunicazione delle schede SIMOG per i
	CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

S I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture*

Tabella C ter – Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture".

ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)		
	<p>Articolo 2 bis. Strutture, impianti e opere speciali</p> <p>Ai fini di cui agli articoli 104, comma 11, e 119, comma 2 del codice sono opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quelle indicate nelle lettere seguenti, qualora di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori:</p> <p>a OG 11 Impianti tecnologici;</p> <p>b OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;</p> <p>c OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;</p> <p>d OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;</p> <p>e OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;</p>	<p>Con il nuovo codice dei contratti tutte le categorie di opere generali e speciali sono divenute a qualificazione obbligatoria, pertanto in coerenza con tale impostazione, risulta necessario chiarire che, se il concorrente possiede la qualificazione per la categoria prevalente la cui classifica copre anche le categorie incorporabili, è comunque tenuto a subappaltare ad un operatore economico qualificato le categorie diverse dalla prevalente.</p> <p>MIT: ACCOGLIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO TENUTO CONTO ANCHE DELL'ESIGENZA DI CHIAREZZA NORMATIVA LEGATA ALLA NECESSITA' DI ABROGARE L'ART. 12 DEL DL N. 47 DEL 2014</p>



ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot: 2024/0002056/ITN

- f OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
- g OS 12-B Barriere paramassi, ferma-neve e simili;
- h OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
- i OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- j OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
- k OS 18-B Componenti per facciate continue;
- l OS 21 Opere strutturali speciali;
- m OS 25 Scavi archeologici;
- n OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- o OS 32 Strutture in legno.

L'integrazione si rende necessaria per colmare una lacuna normativa atteso che nel nuovo codice, pur essendo richiamate specificamente in temo di avvalimento e subappalto, non sono individuate, tra le categorie di opere generoli e speciali, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (ex SIOS).

Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, **fermo restando l'obbligo di subappaltare interamente le categorie scorporabili ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione.**

1bis) Il concorrente singolo può i raggruppamenti temporanei possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ov-

SI PONE INFATTI IL PROBLEMA CHE NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CODICE VIGENTE SI RICHAMA L'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGGE N.47 DEL 2014 CHE PREVEDE UN ELENCO MA NON ESAUSTIVO A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE AD OPERA DEL DECRETO DEL MIT N. 248 DEL 2016. TALE DECRETO E' STATO IMPLICITAMENTE ABROGATO. IL CONSIGLIO DI STATO DALLA LETTURA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONSIDERA VIGENTE LA RT. 12 DEL DL 47 DEL 2014 CHE ANI 33BE ABROGATO DAL CORRETTIVO ONDE EVITARE DUBBI.

MIT: ASSENTIBILE IL PRINCIPIO EMENDATIVO IN UNA RIFORMULAZIONE POTRA'ESSERE VALUTATA IN MODO PONDERATO SOLO ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

vero siano in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti **interamente dall'impresa dal raggruppamento** devono **da questa** essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, **fermo restando l'obbligo di subappaltare interamente le categorie scorporabili ad operatori economici in possesso della relativa qualificazione.**

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista e **comunque di età inferiore a quella indicata dalle disposizioni sulla parità generazionale.** Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una

MIT: NON ASSENTIBILE SIA PER RAGIONI DI DRAFTING (LA DIZIONE CORRETTA, UTILIZZATA DAL CODICE È QUELLA DI CONCORRENTE "RIUNITO"), SIA PERCHÉ LA DISCIPLINA ESPRESAMENTE FA RIFERIMENTO AL CONCORRENTE SINGOLO E NON A QUELLO RIUNITO STANTE LA DIFFERENTE APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'UNO (SINGOLO) OPPURE ALL'ALTRO CONCORRENTE (RIUNITO) L'EQUIPARAZIONE DI DISCIPLINA NON È CONFERENTE ALL'IMPIANTO COMPLESSIVO DELLA DISPOSIZIONE, CHE, PERALTRO, OVE HA VOLUTO EQUIPARARE LE DUE POSIZIONI SOGGETTIVE LO HA ESPRESAMENTE PREVISTO (CFR. ART. 30, COMMA 4).

L'emendamento è finalizzato a sostenere l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, identificando meglio i requisiti in capo allo stesso giovane componente di un raggruppamento temporaneo

MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI RITIENE CHE UNA DISPOSIZIONE GENERICA E RESTRITTIVA, IN QUANTO LA "GIOVINEZZA" VIENE IDENTIFICATA NELLA RATIO DEL LEGISLATORE QUALE GIOVINEZZA DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E NON DI ETÀ ANAGRAFICA.



quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;

b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;

c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>ALLEGATO II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)</p>		
<p>Art. 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.</p>	<p>Art. 5. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali</p> <p>6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, comma 1, lettera c) del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.</p> <p>11. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui all'articolo 120, commi 1, lettera b), e 3 c), del codice, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.</p>	<p><i>La modifica si rende necessaria in quanto la stessa fa riferimento al quinto d'obbligo che incide sul rapporto obbligatorio del controtto per il quale si rende necessario approvare varianti in corso d'opera e non al limite delle variazioni quantitative che è possibile apportare al contratto ove previste dalla documentazione di gara.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA DISCIPLINA INTRODotta DAL PRESENTE COMMA DEVE FARE RIFERIMENTO AL C.D. QUINTO D'OBBLIGO E NON A QUELLE DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, LETT C) CHE POSSONO ESSERE CON AUMENTO DI SPESA, MENTRE NELLA FATTISPECIE IN ESAME, LE ULTERIORI PRESTAZIONI RICHIESTE RIENTRANO NELL'IMPORTO ORIGINARIO DEL CONTRATTO.</p> <p><i>La modifica è intesa a rimuovere un mera refuso.</i></p> <p>MIT: ACCOGLIBILE. SOSTITUIRE ANCHE LA PAROLA CON COMMA</p>

Camera dei Deputati/ ARRIVO AL SENATO: 2024/00028666

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>ALLEGATO V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)</p> <p>Art. 1 - Formazione del collegio e compensi.</p> <p>1. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o dal concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.</p> <p>2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del collegio.</p> <p>3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>4. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli</p>	<p>Art. 1 - Formazione del collegio e compensi.</p> <p>1. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante o dal concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.</p> <p>2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del collegio.</p> <p>3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.</p> <p>4. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la</p>	<p><i>Si ritiene necessario espungere la previsione della nomina ministeriale in quanto contrasta con natura paritetica della commissione da cui deriva la previsione della nomina di componenti di parte scelti direttamente dai contraenti.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO SI TRATTA DI UNA DISPOSIZIONE DI CHIUSURA E DI CARATTERE RESIDUO PREVISTA IN UNA IPOTESI SPECIFICA, NELLA QUALE SI REPUTA NECESSARIA, ANCHE A FINI ERARIALI, LA NOMINA DI UN COMPONENTE DA PARTE DEL MINISTERO FINANZIATORE.</p>



Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot. 2024/00000



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare:</p> <p>a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;</p> <p>b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.</p> <p>5. Il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.</p> <p>6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.</p>	<p>parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare:</p> <p>6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022</p>	<p>MIT: NON ASSENTIBILE, LE REGOLE DI DRAFTING PRESUPPONGONO CHE IL RIFERIMENTI ALLE NORME DEVONO INTENDERSI RIFERITI AI TESTI SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI E ALLO STATO VIGENTI</p> <p><i>Le nuove linee guida dovranno definire i parametri per la determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del CCT. Con la sostituzione dell'Allegato V.2 si specifica espressamente l'applicabilità della disciplina del CCT ai contratti di concessione. Tuttavia, sarebbe opportuno individuare dei parametri specifici per il calcolo del corrispettivo nei contratti di concessione e di PPP, per tenere conto dell'incidenza dello stesso che ne scaturisce a causa della ingente rilevanza economica che li caratterizza.</i></p>

ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot. 2024/0002056/ITN

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;

c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022. 166



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

un periodo minimo di 5 anni per la nomina come membro del collegio e ad un periodo minimo di 10 anni per la nomina come presidente.

3. Non possono essere nominati membri del collegio coloro che:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari; 167
- c) abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

Art. 3 - Costituzione e insediamento del collegio.

1. Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la



necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218.

5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4. - Decisioni del Collegio consultivo tecnico

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

~~5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.~~

Questa composizione caratterizza il CCT ante operam diverso dal CCT del comma 4 istituito per la fase esecutiva dei contratti sotto soglia che richiede una composizione paritetica secondo le regole applicabili al CCT per il sopra soglia.


MIT: NON ASSENTIBILE, IN QUANTO LA ATTUALE DISPOSIZIONE È STATA INTRODOLTA PER ANALOGIA CON LA MEDESIMA FACOLTATIVITÀ DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO COSTITUITO ANTE OPERAM



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>In nessun caso il CCT può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.</p> <p>2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.</p> <p>3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.</p> <p>4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.</p> <p><u>Art. 5. - Decadenze, dimissioni e revoca</u></p>		
--	--	--



TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
<p>1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.</p> <p>2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.</p> <p>3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.</p> <p>4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.</p> <p><u>Art. 6 - Osservatorio</u></p> <p>1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del collegio e le principali pronunce assunte dal collegio.</p> <p>2. L'Osservatorio si avvale della banca dati dell'ANAC, previa sottoscrizione di apposita convenzione.</p> <p>3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c., mediante</p>		<div style="text-align: right;">  Camera dei Deputati ARRIVO 05 dicembre 2024 Prot. 2024/0002056/ITN </div>

TESTO COORDINATO CORRETTIVO	TESTO COORDINATO MODIFICHE REGIONI	MOTIVAZIONI REGIONI E PARERE MIT
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<p>istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del Codice.</p> <p>4. L'osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 6, comma 2.</p>	<p>3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter c.p.c. L'accesso avviene mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del Codice.</p>	<p><i>Gli atti relativi al funzionamento e all'attività del CCT non sono acquisibili ai sensi degli artt. 35 e 36.</i></p> <p>MIT: NON ASSENTIBILE IN QUANTO LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA FA RINVIO PROPRIO ALLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO CON RISERVATEZZA DETTATA SUL PUNTO DAL CODICE CIVILE CHE TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NEL CASO IN ESAME.</p>
---	--	---



3/12/2024

D



Schema di decreto legislativo recante

“Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”

Proposte emendative essenziali per il parere favorevole

Conferenza Unificata

3.12.2024



1. **Entrata in vigore progressiva a partire dai prossimi 6 mesi, e non dal primo gennaio, agli istituti che richiedono un necessario adeguamento operativo da parte delle stazioni appaltanti**

ART. 78

(Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

- a) Al comma 1, alla lettera d) sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) All'alinea "articolo 8", al comma 2, le parole "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2025";
 - 2) All'alinea "articolo 8", Al comma 3, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2025";
 - 3) All'alinea "articolo 8", Al comma 4, le parole "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2025".
- b) Al comma 1, alla lettera e) il punto 3) è soppresso; in alternativa b) Al comma 1 alla lettera e), al punto 3), all'alinea "4bis", le parole "a partire dal 1° gennaio 2025" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 1° luglio 2025"

Motivazione

Alla luce delle difficoltà riscontrate nella prima fase attuativa della qualificazione per servizi e forniture e per i lavori, con la modifica di cui alla **lettera a)** si prevede che la fase di qualificazione per l'esecuzione segua un approccio graduale che consenta a tutte le Stazioni Appaltanti di proseguire i propri affidamenti, seguendo i criteri di qualificazione, affinché non si corra il rischio di bloccare le procedure. Ciò avrebbe proprio le conseguenze che invece il testo in viale scongiurare, ossia l'allungamento delle tempistiche di affidamento.

Con la modifica di cui alla **lettera b)** si elimina l'ulteriore ed articolata procedura in capo alle SA, che prevede il piano di rientro rispetto ai tempi di pagamento, in quanto ciò è condizionato da molteplici fattori esogeni e reca nuove ed ulteriori procedure in capo alle stazioni appaltanti, fonte di gravi ripercussioni. Vièpiù sono adempimenti già previsti da specifiche norme vigenti sui tempi di pagamento e risultano avvisi dalla qualificazione per l'esecuzione. In alternativa si propone un'entrata in vigore progressiva delle nuove succitate disposizioni.

2. **Indicazione diversi CCNL per lavori costituiti da più categorie nonché per forniture e servizi costituiti da più prestazioni**

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 1, al comma 1, sono inserite le seguenti lettere:

- a) al comma 2, dopo le parole "il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione" sono inserite le seguenti: "e, ovvero, nei lavori costituiti da più categorie e nelle forniture e servizi costituiti da più prestazioni, i contratti collettivi applicabili a ciascuna categoria o prestazione";
- b) al comma 3 le parole: "le stesse" sono sostituite con le seguenti: "equivalenti";
- c) al comma 5 le parole "le medesime" sono sostituite con la seguente: "equivalenti";
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«L'individuazione del contratto collettivo ai sensi del comma 2 e la verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi del comma 4 possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con l'ausilio gratuito delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro».

Motivazione

Si ramanda la necessità di presidiare con norme più stringenti la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, ma allo stesso tempo è necessario evitare che queste norme possano costituire presupposto per nuovi contenziosi andando oltre lo spirito e la finalità per cui sono introdotte. In questo senso (**lettera a)** l'indicazione di un unico contratto di lavoro rischia di diventare fuorviante nel caso di contratti di lavori costituiti da categoria prevalente e categoria scaricabile diversi (pp).



4

esempio categorie edili ed impiantistiche) o nel caso di contratti di forniture e servizi caratterizzati da prestazioni principale e secondaria diverse (ad esempio servizi di mensa e di lavanderia), pertanto si reputa più opportuno che in tali casi il contratto collettivo sia individuato con riferimento alla singola categoria o alla singola prestazione. Naturalmente, qualora le categorie o le prestazioni siano fra loro affini (ad esempio opere generali su edifici civili ed opere generali su edifici vincolati) i contratti collettivi individuati per ciascuna categoria o prestazione saranno i medesimi.

Le modifiche proposte **alle lettere b) e c)** sono volte a chiarire che, fatta la scelta del contratto collettivo applicabile, diventa praticamente impossibile che un altro contratto abbia gli "stessi" contenuti, pertanto si propone di utilizzare la parola "equivalenti", in analogia con il comma 1 e con l'Allegato I 01 di nuova introduzione.

La proposta è volta a limitare i rischi di contenzioso preservando le esigenze di tutela dei lavoratori.

La modifica proposta **alla lettera d)** mira ad offrire un supporto qualificato alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti nella complessa fase di individuazione del contratto collettivo e della verifica delle equivalenze. Si rileva che l'Allegato I 01 introduce, all'art. 2, comma 4 la verifica di una serie di parametri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per le quali l'ausilio dell'Ispettorato potrebbe essere ulteriormente utile.

3. Delega ANAC per acquisizione CIG anche tramite interfaccia web per microaffidamenti

Art. 5

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis) Con proprio provvedimento l'ANAC definisce le modalità di acquisizione del CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, almeno per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000."

Motivazione

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023. Con il comunicato ANAC del 10/01/2024 è stata consentita fino al 30/09/2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, di acquisire il CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP. Il termine del 30/09/2024 è stato poi prorogato al 31/12/2024 con comunicato del Presidente di ANAC del 28/06/2024. L'obbligo, a regime (ad oggi dal 01/01/2025), di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di e-procurement anche per micro-affidamenti di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA (es. acquisto di un libro, etc.), con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti: 1) molti piccoli operatori non sono iscritti alla piattaforma, né sono disposti ad iscriversi per affidamenti minimali di poche centinaia di euro; 2) rilevante allungamento dei tempi per procedure di affidamento di importo irrisorio. Una scelta di questo tipo si pone in contrasto con l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (salvo che se ne sostenga l'abrogazione tacita) che esclude espressamente l'obbligo di fare ricorso "al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici... ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale" per acquisti inferiori a € 5.000. Si propone pertanto di rendere definitiva, mediante idonea copertura normativa, la possibilità di operare tramite la piattaforma PCP per affidamenti inferiori a 5.000 euro oltre IVA.



4. Possibilità per l'OE di indicare diverso e minor costo della manodopera a proprio onere

ART. 9

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 9, al comma 1 sono inserite le seguenti lettere:

- 1) *g bis)* al comma 14: dopo le parole "i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.", sono aggiunte le seguenti parole: "il ribasso è applicato all'importo comprensivo dei costi di manodopera";
- 2) *g ter)* al comma 14, dopo le parole: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di", sono aggiunte le seguenti parole: "indicare un diverso costo della mano d'opera e in caso di costo inferiore rispetto a quello prestabilito dalla stazione appaltante è suo onere".

Motivazione

La proposta recepisce la soluzione contenuta nel bando tipo ANAC 1/2023 che, con riferimento all'importo dell'appalto, ha ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera, e dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V del 19.11.2024 n. 9255) che ha rinegoziata la "piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016".

Si ritiene opportuno che il Correttivo precisi quanto sopra in ragione del contrasto presente in giurisprudenza, anche di secondo grado (sez. III del 12.11.2024 n. 9084).

5. Aumento soglia utilizzo BIM a decorrere dal 2025

ART.10

(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Al comma 1, lettera a) all'alinea 1), le parole "a 2 milioni (di euro)" sono sostituite dalle seguenti: "a 4 milioni di euro".

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo, di elevare da 2 milioni a 4 milioni la soglia di applicabilità dell'obbligo di appalti BIM, in quanto un'introduzione generalizzata per gli appalti superiore ad 2 milioni costringerebbe un grande numero di stazioni appaltanti a ricorrere ad incanchi esterni per dotare gli personale formato, elevando la soglia di applicabilità, l'obbligo di appalti BIM andrebbe ad incidere soggettivamente su meno stazioni appaltanti, ed oggettivamente sugli appalti più complessi, in cui l'obbligo appare più ragionevole, ferma restando la possibilità, già prevista all'art. 43, comma 2, di far ricorso al BIM anche per importi inferiori.

6. Indicazione per gli Operatori Economici tra categorie a qualificazione obbligatorie e non obbligatorie ed elencazione categorie cd. SIOS

Art. 81

(Modifiche all'Allegato II,12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 81, al comma 1 è anteposto il seguente comma: "01. All'articolo 2, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

17. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può faro salvo quanto previsto al comma 8 eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro anche se tutti o in possesso



delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

8. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali individuate nella Tabella di cui al comma 3, nonché le categorie individuate nella medesima Tabella con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorparabili e sono indicate nei bandi di gara.

9. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti alle categorie individuate nella Tabella di cui al comma 3 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più delle predette categorie, di importo non superiore ai 150.000 euro o singolarmente superiore al dieci per cento, indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 28.»

Conseguentemente

All'articolo 226 del d.lgs. 36/2023, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4 bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito delle modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 40 comma 2 lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7 e dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, commi 7, 8 e 9, sono abrogati:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80;
- b) il D.M. 10 novembre 2016, n. 248.»

Motivazione

Il nuovo Codice dei contratti non riporta più la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, né l'elencazione delle categorie cd. SIOS (strutture, impianti e opere speciali). Vi è inoltre incertezza in relazione alla vigenza dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, conv. dalla L. n. 80/2014 - che prevedeva la distinzione fra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria - e del D.M. 248/2016 - che da ultimo ateneva le cd. SIOS.

Sul punto, si registra l'orientamento del Servizio di supporto giuridico del MIT (pareri 8 marzo 2024, n. 2336 e 3 giugno 2024, n. 2122) che, in forte discontinuità col passato, valorizzando l'indicazione percentuale contenuta all'articolo 40, comma 2, lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7, ha ritenuto che "Vi è quindi scorparabilità sopra il 15% [...] non vi è la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria. Le c.d. SIOS non sono più definite normativamente [...] la valutazione di cosa sia SIOS è rimessa alla stazione appaltante".

Si registrano peraltro orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla vigenza delle disposizioni citate (l'A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26 ottobre 2023, n. 782, e l.R.G.A., Bolzano, 6 marzo 2024, n. 82).

È pertanto urgente e necessario dirimere le attuali incertezze.

A tal fine, l'emendamento modifica nell'Allegato II.12

- quali siano le categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, riportando ed aggregando il contenuto dell'art. 12, comma 2, lettere a) e b) del DL 47/2014 (commi 7 e 8);

- quali siano le SIOS (strutture, impianti e opere speciali), che avrebbero dovuto essere individuate proprio nell'Allegato II.12, ai sensi dell'art. 31, comma 7, dell'Allegato I.7 (comma 9).

Fra le categorie indicate ai commi 8 e 9 sono state aggiunte, rispetto all'elenco contenuto nell'art. 12, comma 2, lettera b) del DL 47/2014, anche le categorie OS 12-B e OS 32, che erano state incluse fra le SIOS dal DM 248/2016, pertanto - come tutte le altre SIOS - debbono essere annoverate fra le categorie a qualificazione obbligatoria.

Al comma 9, si è chiarito che per le SIOS di importo non superiori ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento è possibile qualificarsi in gara con i requisiti semplificati ai sensi dell'articolo 28, senza necessità di attestazione SOA, esplicitando quanto già previsto dall'inciso



contenuta all'art. 12, comma 2, lett. b) del D.L. 17/2014 - che recita: «si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento».

Conseguentemente con la modifica all'articolo 225, si abrogano espressamente le disposizioni che l'emendamento adesso inserisce negli Allegati al Codice.



[Handwritten signature]

3/12/2024



Unione Province d'Italia



UPI

Osservazioni ed emendamenti

**Schema di decreto legislativo recante
"Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"**

Conferenza unificata

Roma, 3 dicembre 2024



OSSERVAZIONI

La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici», prevede, all'articolo 1, comma 4, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge, il Governo possa apportare correzioni e integrazioni rese necessarie dall'esperienza di applicazione della nuova disciplina, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega.

Relativamente alle modifiche normative contenute nello Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", approvato in via preliminare dal Governo e all'esame della Conferenza unificata, si esprime apprezzamento per il fatto che il Governo nel confronto avviato ha in parte recepito le proposte che sono state avanzate dall'UPI.


Gli enti locali hanno affrontato un grande impegno per la migliore applicazione della disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici.

Le 86 Province italiane hanno gestito nel 2023 appalti per circa 9 miliardi di euro, con il raddoppio degli importi gestiti rispetto al 2021, e con una tendenza che si conferma anche nel 2024.





Le Province Italiane si sono qualificate tutte a regime nel 2024 e gestiscono gare non solo per sé stesse, ma anche per oltre 2300 Comuni che sono convenzionati con le loro stazioni appaltanti o centrali di committenza.



Rispetto alla qualificazione delle stazioni appaltanti il nuovo quadro normativo nel suo complesso ha retto, ma occorre ora prevedere misure di accompagnamento per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni uniche appaltanti provinciali che operano a servizio dei Comuni e per consolidare il processo di digitalizzazione degli appalti attraverso il miglioramento della qualità e la tempestività dei dati della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici.

Occorre pertanto prevedere disposizioni che puntino a rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate e a introdurre ulteriori disposizioni correttive che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi di responsabilizzazione, semplificazione e digitalizzazione del nuovo codice.

A questo fine, l'Unione delle Province d'Italia ha individuato le seguenti questioni e priorità su cui intervenire con puntuali emendamenti di modifica delle disposizioni introdotte nello schema di correttivo.

EMENDAMENTI



Art. 18 (Modifiche all'articolo 62 del codice)

Al comma 1, lettera a) sostituire la lettera con la seguente: "al comma 3, primo periodo dopo le parole "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate".

Art. 19 (Modifiche all'articolo 63 del codice)

Al comma 1 lettera c) dopo le parole "leale collaborazione" sono aggiunte alla fine le parole "e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."

Art. 78 (Modifiche all'Allegato II.4)

Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

"e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera

e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti mirano ad introdurre nel codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 Comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 Province che si sono qualificate a regime.

Art. 78 (Modifiche all'Allegato II.4)

Al comma 1, lettera f), l'articolo 13-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)

1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10;
 - b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;
 - c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico – privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
 - d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
 - e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente."

MOTIVAZIONE

Al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate si prevede la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici.

Art. 01 (Modifiche all'articolo 2 del codice)




Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«ART. 01 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al comma 3 è soppressa la parola "prevalenti".»

MOTIVAZIONE.

La parola prevalenti ha destato problemi interpretativi e costituisce fonte di ritrosia decisionale a fronte dei plurimi contrasti interpretativi che sono già emersi durante la fase di prima attuazione del Codice in relazione a svariate tematiche (si pensi al tema dell'equo compenso, dell'applicazione alle procedure PNRR del d.lgs. 36/2023 piuttosto che del d.lgs. 50/2016, della ribassabilità dei costi della manodopera, etc.). Con la proposta di soppressione si dà realmente attuazione al principio della fiducia e si eliminano ulteriori alibi ai dirigenti ed alla cd "paura della firma" e alla cd "burocrazia difensiva", rassicurando gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave.



Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 15 del codice)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

«ART. 1-bis (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.»»

MOTIVAZIONE

La modifica dà la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno. L'eliminazione della figura del dipendente "in servizio", prevista dal previgente Codice (art. 31, co. 1), idonea a ricomprendere anche il personale "in comando" da altre amministrazioni, ha ulteriormente ridotto la possibilità di ricorrere, per motivate esigenze organizzative, ad utilizzare personale di altre amministrazioni. Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti questa è un'esigenza molto diffusa alla luce anche delle limitazioni che si stanno ponendo agli enti locali rispetto alle capacità di assunzione.

Art. 5 (Modifiche all'articolo 23 del codice)

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis) Con proprio provvedimento l'ANAC definisce le modalità di acquisizione del CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.”

MOTIVAZIONE

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023. Con il comunicato ANAC del 10/01/2024 è stato consentito fino al 30/09/2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, di acquisire il CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP. Il termine del 30/09/2024 è stato poi prorogato al 31/12/2024 con comunicato del Presidente di ANAC del 28/06/2024. L'obbligo, a regime (ad oggi dal 01/01/2025), di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di e-procurement anche per micro-affidamenti di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA (es. acquisto di un libro, etc.), con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti: 1) molti piccoli operatori non sono iscritti alla piattaforma, né sono disposti ad iscriversi per affidamenti minimali di poche centinaia di euro; 2) rilevante allungamento dei tempi per procedure di affidamento di importo irrisorio. Una scelta di questo tipo si pone in contrasto con l'art. 1, comma 460 della L. 296/2006 (salvo che se ne sostenga l'abrogazione tacita) che esclude espressamente l'obbligo di fare ricorso "al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici... ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale" per acquisti inferiori a € 5.000. Si propone pertanto di rendere definitiva, mediante idonea copertura normativa, la possibilità di operare tramite la piattaforma PCP per affidamenti inferiori a 5.000 euro oltre IVA.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 41 del codice)

All'articolo 9, al comma 1 sono inserite le seguenti lettere:

“g bis) al comma 14: dopo le parole “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.”, sono aggiunte le seguenti parole: “Il ribasso è applicato all'importo comprensivo dei costi di manodopera.”

g ter) al comma 14, dopo le parole: “Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di”, sono aggiunte le seguenti parole: “indicare un diverso costo della mano d'opera e in caso di costo inferiore rispetto a quello prestabilito dalla stazione appaltante è suo onere”.

MOTIVAZIONE

La proposta recepisce la soluzione contenuta nel bando tipo ANAC 1/2023 che, con riferimento all'importo dell'appalto, ha ricompreso nel valore posto a base di gara il costo della manodopera, e dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Saz. V del 19.11.2024 n. 9255) che ha riconosciuto la “piena continuità del codice del 2023 rispetto a quello del 2016”.

L'applicazione di tale disposizione, tuttavia, è stata discordante. Prova ne sia, da ultimo, che il TAR Lombardia - Milano del 11/11/2024, n. 3127, nell'evidenziare l'ambiguità del Codice ha rilevato che “Parimenti incredibile è che il correttivo non abbia minimamente preso in considerazione una modifica all'art. 41, che si profila anche alla luce dell'acuito contrasto giurisprudenziale quantomai necessaria”.

Si ritiene opportuno che il Correttivo precisi quanto sopra per facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta economica, applicando il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ma ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso e devono rispettare i limiti contrattuali. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno semmai oggetto di verifica in sede di anomalia.

Art. 9 (Modifiche all'articolo 41 del codice)

All'articolo 9, comma 1, lettera i) le parole da "nel rispetto dei seguenti criteri" fino alla fine sono soppresse.

MOTIVAZIONE

In materia di equo compenso la soluzione individuata nello Schema di Correttivo, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35% del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20% in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Si rileva, altresì, che per le procedure sopra soglia potrebbe paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri paesi dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti.

d

Art. 10 (Modifiche all'articolo 43 del codice)

All'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire le parole "2 milioni di euro" con le parole "4 milioni di euro".

MOTIVAZIONE

La previsione dell'innalzamento della soglia da 1 milione a 2 milioni di euro degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM. L'emendamento propone di prevedere l'obbligo solo per gli appalti sopra i 4 milioni di euro.

Art. 38 (Modifiche all'art. 126 del codice)



All'articolo 38, comma 1, lettera b, al punto 1) la parola "prevede" è sostituita con la seguente "può prevedere".

All'articolo 38, comma 1, lettera b, al punto 4.1. le parole "La stazione appaltante riconosce" sono sostituite dalle seguenti "la stazione appaltante si riserva la facoltà di riconoscere".

MOTIVAZIONE

Si ritiene di difficile applicazione l'introduzione, per gli appalti di lavori, dell'obbligo anziché della facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere i premi di accelerazione, in quanto, tale obbligo, si traduce in un aggravio per la finanza pubblica. L'emendamento propone, quindi, di ripristinare la scelta discrezionale della stazione appaltante di prevedere o meno il premio di accelerazione.

A

Art. 62 (Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

All'articolo 62, comma 1, Art. 226-bis, comma 1 dopo le parole "n. 400," inserire le parole "previa intesa in Conferenza unificata,".

MOTIVAZIONE

La prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati deve essere integrata con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali.

Art. 63 (Modifiche all'Allegato I.01)

Al comma 1, Articolo 1 (Ambito di applicazione), alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni previste nell'articolo 11, comma 2, non sono obbligatorie per gli appalti sottosoglia, per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera."

MOTIVAZIONE

I criteri e le modalità per l'individuazione del CCNL applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele stabiliti nel nuovo allegato I.01, sono ancora di difficile applicazione. Sarebbe necessaria l'introduzione di un meccanismo automatico e di facile consultazione per i RUP per la suddetta verifica, correlando, per esempio, i CPV ad uno o più specifici CCNL applicabili.

Al fine di semplificare il lavoro delle stazioni appaltanti si propone pertanto di chiarire che l'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 2 del Codice non è obbligatorio per le procedure sottosoglia, per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.

Art. 66 (Modifiche all'Allegato I.3)



All'allegato I.3, comma 1, lettera b) le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle parole "entro quattro mesi".

MOTIVAZIONE

Si ritiene troppo ristretta la previsione di un termine di soli 3 mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, come previsto nello Schema di Correttivo all'Allegato I. 3 del Codice. Si propone, pertanto, di prevedere un termine quantomeno di 4 mesi.



Art. 78 (Modifiche all'Allegato I.4)

All'articolo 78, comma 1, lettera a) sono soppresse le parole "possedere almeno una qualifica di livello 2 e".

MOTIVAZIONE

Nella disciplina del Partenariato Pubblico Privato si ritiene necessario un ulteriore emendamento che consente di applicare ai PPP la distinzione tra qualificazione sull'affidamento e qualificazione sull'esecuzione prevista dal codice.